

Prot 84/1010 I
del 17/04/2020



**TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UFFICIO FALLIMENTARE**

I GIUDICI DELEGATI,

di intesa con il Presidente del Tribunale,

visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, ed in particolare l'art. 83, comma 1, a mente del quale: *"dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. (...)";*

visto altresì l'art. 3 del citato Decreto Legge, che dispone: *"le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi: a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;*

visto il D.L. n. 23 del 8 aprile 2020 che ha prorogato fino all'11 maggio 2020 la sospensione anzidetta;

DISPONGONO:

Per tutte le udienze prefallimentari, di verifica di stato passivo, di approvazione del rendiconto e di opposizione allo stato passivo, non essendo espressamente menzionate nel comma 3 dell'art. 83 del D.L. n. 17 del 18 marzo e successive modificazioni, vale la sospensione fino alla data del 11 maggio 2020. Ne consegue che tutte le udienze già fissate entro la data del 11 maggio verranno differite dal Giudice Delegato.

RITENUTO INOLTRE CHE LA GRAVE SITUAZIONE ECONOMICA E SANITARIA DEL PAESE IMPONGA LA TEMPESTIVITÀ DELLE OPERAZIONI DI RIPARTO NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE CONCURSUALI;

P.Q.M.

- 1) chiedono ai Curatori fallimentari, Commissari Giudiziali e Liquidatori di procedere al deposito entro il 30.04.20 di progetti di riparti parziali in tutte le procedure aventi depositi superiori ad € 150.000 con esclusione di quelle in fase di rendiconto finale;
- 2) chiedono ai Curatori fallimentari, Commissari e Liquidatori di depositare i rendiconti finali delle procedure vicine alla chiusura entro il 30.04.2020;
- 3) autorizzano il deposito di istanze di acconto dei Curatori, Liquidatori e Commissari che predispongono riparti parziali precisando che il relativo mandato di pagamento sarà emesso contestualmente a quelli esecutivi del riparto;
- 4) invitano i Curatori, Commissari e Liquidatori a procedere, in presenza di attivo sufficiente, al pagamento di tutti i creditori prededucibili che abbiano già terminato la propria attività.

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NELLA PRESENTE CIRCOLARE, SI RIMANDA ALLE CIRCOLARE EMANATA IN DATA 27.3.2020 CHE DISCIPLINA LE MODALITÀ DELLE VENDITE FALLIMENTARI, DI INVENTARIO, DI APPOSIZIONE SIGILLI, LE ISTANZE DA PARTE DEI CURATORI, I TERMINI PROCESSUALI E LA STIMA DEI BENI FALLIMENTARI, CON LA PRECISAZIONE CHE LADDOVE È INDICATO IL TERMINE DEL 15 APRILE 2020, LO STESSO DEVE INTENDERSI SOSTITUITO DALL'11 MAGGIO 2020, IN CONFORMITÀ A QUANTO DISPOSTO NELL'ART. 36 DEL D.L. N. 23/2020. NE CONSEGUE CHE IL TERMINE PER IL


VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO DEVE INTENDERSI
COMPLESSIVAMENTE SOSPESO DAL 9 MARZO ALL'11 MAGGIO.

Manda alla cancelleria per la trasmissione urgente del presente decreto al Custode, all'Ordine dei Commercialisti, degli Avvocati, al Consiglio Notarile, agli ordini professionali degli Agronomi, degli Architetti, dei Geometri, degli Ingegneri, con preghiera ai Presidenti dei rispettivi ordini professionali di assicurarne la massima diffusione tra i propri iscritti nelle forme ritenute più opportune.

Tempio Pausania, 16.4.2020

I Giudici delegati

Dott.ssa Costanza Teti



Dott. Cecilia Marino

